REGOLAMENTO (CEE) N. 3696/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1983

che proroga i regolamenti (CEE) n. 1339/82 e (CEE) n. 3432/82 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1981 e 1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/82 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti 1981 e 1982 sono state fissate restituzioni all'esportazione rispettivamente con regolamento (CEE) n. 1339/82 della Commissione, del 28 maggio 1982 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/83 (4), e con regolamento (CEE) n. 3432/82 della Commissione, del 17 dicembre 1982 (5);

considerando che la data limite per la concessione di queste restituzioni è stata fissata al 31 dicembre 1983; che, per alcune varietà del tabacco in causa, si sono presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che, per consentire l'effettuazione di queste esportazioni, è opportuno concedere restituzioni per queste varietà fino al 30 giugno 1984;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La data del 31 dicembre 1983 menzionata all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1339/82 è sostituita da quella del 30 giugno 1984.

2. La data del 31 dicembre 1983 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3432/82 è sostituita da quella del 30 giugno 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 27.
(3) GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 89.
(4) GU n. L 160 del 18. 6. 1983, pag. 22.
(5) GU n. L 361 del 22. 12. 1982, pag. 17.